



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. Alfredo GROSSO	Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI	Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 454/2021 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con sede in ██████████ in persona del procuratore speciale dott. ██████████ elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio ██████████ che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ██████████ ██████████ in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello

APPELLANTE

CONTRO

PERNIGOTTI S.p.A. (C.F. 00151520061), con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Ahmet Toksoz, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Gennaro Nunziato e Francesco De Felice, al cui indirizzo telematico gennaronunziato@avvocatinapoli.legalmail.it e avv.francescodefelice@pec.it è elettivamente domiciliata

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Torino in data 03/03/2021

- **Restituzione addizionale provinciale sulle accise**

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“1) In via preliminare: accertare e dichiarare, occorrendo anche d'ufficio, l'impossibilità per il Giudice nazionale di attribuire efficacia orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE disapplicando così la norma impositiva dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica e quindi

1a) respingere integralmente la domanda di Pernigotti S.p.A. nei confronti di [REDACTED] e

1b) condannare Pernigotti S.p.A. alla restituzione a [REDACTED] della somma di € [REDACTED] da essa versata con riserva di ripetizione in data 19 marzo 2021 in esecuzione della decisione di primo grado, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo e all'imposta di registro

2) In via principale: in accoglimento del primo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza ordinanza del Tribunale di Torino recante condanna di [REDACTED] al pagamento a favore di Pernigotti S.p.A. dell'importo di € [REDACTED] oltre a interessi legali dal 24 novembre 2020 e spese di lite e quindi

2a) respingere integralmente la domanda di Pernigotti S.p.A. nei confronti di [REDACTED] e

2b) condannare Pernigotti S.p.A. alla restituzione a [REDACTED] della somma di € [REDACTED] da essa versata in esecuzione della decisione di primo grado, oltre ad interessi dalla data di pagamento al saldo ed imposta di registro

3) In via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta da [REDACTED] con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi

3a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane di Alessandria e

3b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.

4) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del terzo e/o del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza che ha ritenuto irrilevanti le questioni relative all'art. 14 T.U. Accise, e conseguentemente

4a) previo occorrendo rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale, dichiarare la illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise per le ragioni illustrate da [REDACTED] nel giudizio di primo grado, ovvero

4b) pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise nel senso che essa

richieda, per il regresso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, una sentenza passata in giudicato anche se soltanto di primo grado, ovvero

4c) quanto meno disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità dell’art. 14 T.U. Accise altre meglio viste dalla Corte

5) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.”

Per parte appellata:

“Voglia la Corte d’Appello di Torino rigettare l’appello proposto e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata.

*Il tutto con vittoria di spese, come da nota spese allegata **doc. 6**, da attribuire all’avv. Gennaro Nunziato, che si dichiara antistatario.”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24/11/2020 e ritualmente notificato, la Prenigotti S.p.A conveniva [REDACTED] avanti al Tribunale di Torino, chiedendo la restituzione dell’importo di € [REDACTED] a titolo di addizionale sull’accisa provinciale, indebitamente versata per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011, in relazione alla fornitura di energia elettrica avvenuta presso i suoi stabilimenti in siti in Novi Ligure (AL).

Esponeva in particolare la società ricorrente che il versamento di quell’accisa era stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia UE per contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, e dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate prima dell’abrogazione dell’imposta, operata dall’art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[REDACTED] si costituiva in giudizio, contestando - sotto svariati profili - il fondamento delle domande avversarie, sostenendo in particolare di essere stato solo un delegato alla riscossione e denunciando altresì la vessatorietà del meccanismo regolato dall’art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 504/1995, che gli imporrebbe, per promuovere il regresso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, di esperire tre gradi di giudizio.

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 03/03/2021, il Tribunale di Torino condannava la convenuta al pagamento della somma di € [REDACTED] oltre ad interessi legali dal 24/11/2020 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato in data 01/04/2021 [REDACTED] interponeva appello avverso tale ordinanza, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere il rigetto della domanda della Pernigotti S.p.a.

La società appellata si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese anche del

grado d'appello.

A seguito della prima udienza, svoltasi in data 29/09/2021 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni all'udienza del 27/04/2022, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto la domanda della Pernigotti S.p.A. sulla base delle seguenti argomentazioni:

- sulla base di molteplici pronunce la Suprema Corte ha affermato che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, co. 3, D.L. n. 511/1988, convertito dalla L. n. 20/1989, sono dovute, al momento della fornitura al consumatore finale, dal fornitore, il quale è pertanto, in caso d'indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione;
- secondo il principio in materia affermato dalla S.C. (in particolare, da Cass. 21.7.2020, n. 15506) *“il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 ... da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito ...”*.
- non è condivisibile l'assunto di [REDACTED] che assimila due figure del tutto differenti, quali la restituzione d'indebito (art. 2033 c.c.) e l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), peraltro ritenendo che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta addizionale fosse il consumatore e non il fornitore, il quale è invece l'unico soggetto legittimato in via ordinaria a richiederne il rimborso;
- l'art. 14, co. 4, D.Lgs. n. 504/1995 (T.U. Accise) nel prevedere la necessità di una previa pronuncia giurisdizionale circa la sussistenza dell'indebito nei confronti del fornitore, non appare in sé vessatoria, esprimendo una comprensibile esigenza di controllo circa l'effettiva debenza della somma a favore dei singoli consumatori, con i quali l'Amministrazione finanziaria non ha alcun rapporto;
- alcuna previsione contenuta nella predetta norma consente di ritenere necessario l'esperimento dei tre gradi di giudizio, essendo prescritto unicamente che debba essersi formato il giudicato, per cui, qualora il fornitore ritenga che la decisione, che lo ha visto soccombente non presenti profili di censura, da far valere in sede d'impugnazione, potrà prestarvi acquiescenza;
- sul *quantum* della pretesa, non sono state formulate contestazioni, in ogni caso l'ammontare

delle somme oggetto della richiesta di ripetizione è stato specificamente indicato per ciascuno degli stabilimenti e per ogni singolo anno di fornitura;

- gli interessi, infine, debbono essere riconosciuti alla società ricorrente dal momento dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale, non valendo la precedente messa in mora, visto il meccanismo legislativo previsto per il rimborso al fornitore delle somme indebitamente riscosse dal consumatore e versate all'Amministrazione.

1. Con il primo motivo d'appello l'ordinanza impugnata viene censurata per aver ritenuto irrilevanti, nell'ambito della ripetizione di indebito, i principi riguardanti l'arricchimento senza causa, così trascurando di considerare come entrambe le richieste possano essere rivolte solo nei confronti del soggetto che abbia ricevuto un incremento patrimoniale. Nel caso di specie è assolutamente pacifico che [REDACTED] non abbia conseguito alcun incremento patrimoniale dalla riscossione dell'addizionale.

Ciò posto, sostiene l'appellante di aver agito come *“mero incaricato della riscossione dell'Addizionale, che veniva immediatamente versata alla Amministrazione Finanziaria senza che [REDACTED] trattenesse nulla o ne conseguisse un qualsiasi altro vantaggio”*.

Avrebbe, cioè, operato come *“collettore di imposta”* per conto dello Stato ed in tale qualità *“l'imprenditore deve essere sgravato interamente dell'onere dell'imposta dovuto o pagato nell'ambito delle sue attività economiche”* (come statuito dalla sentenza della CGUE 23.11.2017, causa C-246/16).

Il fornitore di energia elettrica non sarebbe, quindi, un autonomo centro di interesse in relazione alla riscossione, e poi alla eventuale restituzione, dell'addizionale e sarebbe privo di legittimazione passiva a fronte dell'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'utente, avente ad oggetto somme che [REDACTED] non avrebbe percepito per sé, ma riscosso per conto dello Stato e non avrebbe neppure in parte trattenuto.

Parte appellata ritiene invece corretta l'interpretazione del Tribunale e richiama, in particolare, l'orientamento della S.C. secondo cui in tema di pagamento senza titolo con il conseguente obbligo restitutorio l'azione per recuperare la somma pagata è quella ex art. 2033 c.c. e non l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. 11.4.2014, n.8594).

Il motivo è infondato nei termini che seguono.

In primo luogo, è anzitutto opportuno richiamare i principi della materia così come ricostruiti dalla S.C., in particolare da Cass. 21.7.2020, n. 15506 (che ha a sua volta richiamato i precedenti rappresentati da Cass. S.U. 31.12.2018, n. 33687; Cass. 1.10.2015, n. 19618 e Cass. 12.3.2013, n.8567 nonché la giurisprudenza della CGUE) la quale, in esito ad approfondita disamina, ha evidenziato i seguenti punti:

- 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile *ratione temporis*), il quale dunque - a smentita della tesi in questa sede sostenuta dall'appellante - non è l'incaricato della riscossione, bensì il soggetto passivo dell'imposta;
- 2) il fornitore può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al consumatore finale (ex art. 16, comma 3 T.U. Accise): sul punto, occorre aggiungere che, come precisato dalla S.C., la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del "rapporto di imposta" (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del "rapporto di rivalsa" (che intercorre tra fornitore e consumatore finale);
- 3) i rapporti tra (a) fornitore e amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorchè collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico;
- 4) il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
- 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (ex art. 14 T.U. Accise);
- 6) nel caso di addebito delle accise e delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando allegghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di suo fallimento).

Ciò premesso, il motivo è infondato innanzitutto perché presuppone erroneamente che il fornitore di energia elettrica sia un semplice "collettore di imposta", per avere riscosso le somme per conto dello Stato, il quale sarebbe, quindi, il vero legittimato passivo a fronte dell'azione di ripetizione del consumatore quale "definitivo" beneficiario del pagamento effettuato dal consumatore tramite il fornitore.

Tale argomentazione è, infatti, priva di fondamento perché, come si è visto, in realtà soltanto quest'ultimo è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ed a carico dell'utente viene posta in via di rivalsa non l'imposta, ma una somma equivalente quale componente del prezzo e, quindi, quale mero risultato economico equivalente (come ulteriormente chiarito in motivazione da Cass. 15506/2020): il fornitore, quindi, paga l'imposta quale debitore tributario e, quindi, per sé e non per conto del consumatore.

L'utente non avrebbe alcun titolo (salvo l'eccezione prevista dalla legge di eccessiva difficoltà ad ottenere la restituzione dall'*accipiens*) per rivolgersi all'amministrazione tributaria, con cui non ha avuto alcun rapporto.

In virtù del distinto ed autonomo rapporto civilistico intercorso con il fornitore (su cui v. *infra*) è questi ad essere passivamente legittimato a fronte della pretesa restitutoria dell'utente che questi, come evidenziato dalla S.C., può far valere nei suoi confronti.

Quanto, poi, alla rilevanza dell'arricchimento nell'ambito dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in primo luogo va rilevato che essa consegue al principio posto a fondamento dell'ordinamento civilistico secondo cui non sono consentiti trasferimenti patrimoniali privi di causa giustificativa, per cui quando questa, pur originariamente esistente, sia venuta meno deve essere ripristinata la situazione originaria mediante la restituzione di quanto sia stato pagato in forza di un titolo che non giustifica più il pagamento.

La giurisprudenza citata dall'appellante non è pertinente e riguarda la diversa ipotesi in cui - come erroneamente prospettato nel caso di specie - l'*accipiens* riceva il pagamento per conto di altri che ne sono gli effettivi e definitivi destinatari.

Nel caso di specie, come si è già detto, il debitore tributario è [REDACTED] e non il suo cliente, per cui l'accisa è dovuta dal fornitore, che viene ad arricchirsi per effetto della rivalsa che, dal punto di vista economico, gli consente di porre il relativo onere a carico del cliente e di disporre di una somma che gli consente, senza oneri propri, il pagamento del suo debito tributario.

E', poi, evidente che, quanto al pagamento eseguito dal consumatore per effetto della rivalsa, l'effettivo beneficiario è il fornitore che lo ha percepito per sé, appunto perché non si tratta del medesimo rapporto che lega quest'ultimo all'Amministrazione tributaria.

Quanto alle considerazioni svolte dall'appellante - riguardo al fatto che le richiamate pronunce della Suprema Corte (nello specifico emesse dalla Sezione Tributaria) non abbiano fornito una risposta a tutte le possibili questioni sottese al tema oggetto di contenzioso, in quanto "*ispirate dal "discutibile" intento di protezione dell'Amministrazione*", e comunque rese in assenza di contraddittorio con i fornitori dell'energia, che non hanno quindi potuto svolgere compiutamente le loro argomentazioni - è

agevole osservare come, al contrario, quelle pronunce si siano fatte carico di ricostruire in maniera sistematica non solo il rapporto tributario, che veniva in considerazione in quel giudizio, ma anche quello civilistico, così da offrire un'interpretazione coerente con l'intero sistema.

2. In via subordinata, [REDACTED] aveva chiesto in primo grado che la condanna alla restituzione dell'Addizionale venisse pronunciata direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane o, in ulteriore subordine, che, nel caso di condanna di [REDACTED] l'Agenzia delle Dogane fosse condannata, nell'ambito dello stesso giudizio, a manlevarla.

Aveva, quindi, chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. o, in subordine, ex art. 107 c.p.c.

Stante la propria posizione di "collettore di imposta", l'affermazione del Tribunale circa la separazione dei rapporti utente/fornitore e fornitore/dogana sarebbe erronea e dal ruolo del fornitore di energia elettrica quale "collettore di imposta" deriverebbe l'inesistenza di due rapporti separati ed autonomi, essendovi invece un unico inscindibile rapporto intercorrente sul piano sostanziale direttamente tra utente e Amministrazione Finanziaria.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infatti chiarito che: "*Risulta con evidenza che il diritto alla ripetizione dell'indebito è inteso a rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato*" (v. CGUE sentenza 20.10.2011, causa C-94/10).

Sarebbe quindi del tutto legittimo che l'azione di ripetizione venga esercitata dall'utente finale direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, poiché il diritto dell'Unione europea non impone in alcun modo che l'azione di ripetizione di imposte indebitamente percepite venga esercitata in due fasi (utente/fornitore e fornitore/fisco).

Al contrario, secondo l'ipotesi "*normale*" sarebbe lo Stato tenuto alla restituzione direttamente nei confronti del contribuente (e cioè l'utente – essendo il fornitore un mero "*collettore*").

La separazione dei rapporti e dei giudizi non sarebbe nemmeno giustificata da esigenze di tutela dell'Amministrazione finanziaria, non essendovi più -dopo la declaratoria di illegittimità dell'addizionale- alcuna incertezza in merito all'*an* ed al *quantum* dell'importo da restituire.

Né possono essere invocate in senso contrario esigenze di economia processuale o di ragionevole durata del processo, ovvero la considerazione in ordine alla giurisdizione esclusiva del Giudice tributario, non essendovi incertezza sulla sussistenza dell'obbligo di rimborso.

Parte appellata evidenzia invece l'effettiva struttura e diversa natura dei rapporti "di imposta" e "di rivalsa" ed esclude che vi fosse quindi litisconsorzio necessario con l'Amministrazione tributaria.

Il motivo (che in parte si risolve in mere considerazioni *de iure condendo* che non tengono conto della disciplina positiva della materia) è del tutto infondato, perché presuppone un unico rapporto trilaterale tra amministrazione tributaria, fornitore e consumatore finale che, come si è visto la S.C. ha già reiteratamente escluso.

Tra l'altro, relativamente alla pretesa restitutoria del fornitore nei confronti dell'amministrazione tributaria, che rifiuti di provvedervi la giurisdizione spetta al Giudice tributario e non a quello ordinario.

3. La sentenza di primo grado viene ulteriormente censurata in quanto - dopo aver erroneamente valutato i rapporti utente/fornitore/amministrazione finanziaria e conseguentemente omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane - non avrebbe preso in considerazione le questioni relative all'operatività dell'art. 14 T.U. accise ed alla sua illegittimità sotto diversi profili, questioni invece rilevanti nell'ambito dell'unico e inscindibile rapporto trilaterale utente/fornitore/dogana.

Premesso che, secondo l'interpretazione prevalente la norma richiede al fornitore di ottenere una pronuncia passata in giudicato in esito a tre gradi di giudizio, prima di poter avere il rimborso dall'Agenzia delle Dogane, l'art. 14 T.U. Accise introdurrebbe una illogica frattura nel suddetto rapporto trilaterale ed un grave elemento di squilibrio e di sostanziale iniquità poiché vi sarebbe:

- a) violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento tra utente (che viene rimborsato in tempi brevi) e fornitore (che viene invece rimborsato in tempi lunghissimi);
- b) l'imposizione al fornitore, in violazione dell'art. 23 Cost., di un prestito forzoso dovendo esso anticipare per alcuni anni somme in realtà dovute dallo Stato;
- c) violazione del principio di effettività poiché l'esercizio del diritto al rimborso risulterebbe "eccessivamente difficile" e ciò senza alcuna plausibile giustificazione.

La Corte d'Appello dovrebbe quindi disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea.

Tale doglianza è infondata perché è insussistente il suo presupposto (unico rapporto trilaterale), con la conseguenza che tali questioni sono irrilevanti nel presente giudizio ed andrebbero fatte valere avanti alle Commissioni Tributarie e nell'ambito del giudizio instaurato dal fornitore per la ripetizione dell'imposta illegittimamente corrisposta.

4. Sempre relativamente a tali questioni, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe fornito un'interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise - per effetto della quale il giudicato, che consentirebbe al fornitore di agire nei confronti dell'Amministrazione, non presupporrebbe l'esperimento dei tre gradi di giudizio - che, a causa della mancata partecipazione al presente giudizio dell'Agenzia delle Dogane sarebbe tuttavia priva di efficacia vincolante nei confronti dell'Amministrazione.

Vale, al riguardo quanto già esposto con riguardo al motivo precedente, dovendosi sottolineare come l'accertamento dei presupposti del rimborso in favore del fornitore sia del tutto estraneo al presente giudizio.

Il Tribunale ha unicamente esaminato quel profilo allo scopo di escludere la denunciata vessatorietà dell'art. 14 T.U. Accise.

La circostanza evidenziata da [REDACTED] con gli scritti conclusionali, secondo cui alcune Agenzie delle Dogane avrebbero respinto le domande di rimborso, in quanto il giudicato si sarebbe formato per effetto della mancata impugnazione delle pronunce di primo grado intervenute tra il consumatore e il fornitore dell'energia elettrica, risulta invero del tutto inconferente: in primo luogo, si ribadisce, il presente giudizio non deve occuparsi del distinto rapporto tra fornitore e Amministrazione finanziaria; in secondo luogo, la legittimità dell'interpretazione, che parrebbe essere stata in alcuni casi seguita dall'Agenzia delle Dogane dovrà essere vagliata da parte del giudice competente, e cioè dalle Commissioni Tributarie, alle quali sole spetta altresì la valutazione della compatibilità del delineato sistema di rimborso con i principi comunitari e costituzionali in questa sede richiamati da [REDACTED]

Tali considerazioni rendono quindi evidente l'irrelevanza nel presente giudizio delle sollevate questioni di pregiudizialità comunitaria, nonché di illegittimità costituzionale dell'art. 14 T.U. Accise, già pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.

Parimenti la richiesta di sospensione (cd. impropria) del presente giudizio non può trovare accoglimento neppure con riferimento alla questione di illegittimità costituzionale da ultimo sollevata dal Tribunale di Udine (G.U. 31/03/2022). L'ordinanza di remissione mette infatti in dubbio l'operatività diretta nei rapporti tra privati della Direttiva CE, così sottoponendo al sindacato della Corte la previsione di cui all'art. 6, co. 1, lett. C, e co. 2. D.L. 511/1988, convertito nella L. 20/1989.

Il fatto che l'accoglimento della domanda proposta dalla Pernigotti S.p.A. sia dipesa dall'applicazione diretta della Direttiva ai rapporti tra privati, introduce nel presente giudizio una questione, che non è in alcun modo ricollegabile alle censure contenute nell'atto di appello, e sarebbe, quindi - ad ammettere che essa sia stata compiutamente esplicitata nel corso del presente giudizio - tardivamente introdotta in giudizio.

L'appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel seguente modo secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55, tenuto conto di un valore del

Di dette spese, in conformità alla domanda, deve essere disposta la distrazione in favore dell'avv. Gennaro Nunziato, dichiaratosi antistatario.

Essendo l'impugnazione stata interamente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando; respinge l'appello proposto dalla [REDACTED] nei confronti della Pernigotti S.p.A. avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 03/03/2021, che conferma; condanna la [REDACTED] a rifondere alla Pernigotti S.p.A. le spese del gravame liquidate in complessivi [REDACTED] per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e successive occorrenze, da distrarsi in favore dell'avv. Gennaro Nunziato, dichiaratosi antistatario; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, [REDACTED] del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio in data 29/09/2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti

Il Presidente

Dott. Alfredo Grosso